



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 8081 e altri/I/CPGT

Delibera n. 1124/2025

Il Consiglio nella seduta del 07.10.2025, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.T. BALDUINI;

richiamata la delibera consiliare n. 853 del 22/07/2025, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 28/07/2025 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Vicepresidente di Sezione** e **n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno**, con contestuale proroga eccezionale dell'applicazione non esclusiva del **Giudice Alberto TOCCAFONDI**, disposta con delibera consiliare n. 1166 del 22/07/2024;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
FUGACCI Pier Luigi	VPS	CGT I grado GENOVA	88	VPS
TOCCAFONDI Alberto	GT	CGT I grado PRATO	87	GT
LELLO Massimo	GT	CGT II grado TOSCANA	263	GT

vista la **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che la richiamata **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il **"Limite del numero di incarichi"** il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati sono in caso di incapacienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **Vicepresidente di Sezione** pari a quello bandito, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla **Risoluzione n. 6/2024** e che, pertanto, viene applicato il **dott. Pier Luigi FUGACCI**;

rilevato che, in forza di delibera n. 402 del 15/04/2025, il **dott. Pier Luigi FUGACCI** risulta già titolare di applicazione non esclusiva come **Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno**, per cui occorre procedere alla sua cessazione, da fissarsi alla data del 21/10/2025;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **Giudice Tributario** superiore a quello bandito, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla **Risoluzione n. 6/2024**;

considerato che le applicazioni sono riservate ai componenti delle Corti di Giustizia Tributaria con il medesimo grado di quella di destinazione e, solo in assenza di aspiranti idonei, potranno essere valutati in subordine i componenti di Corti di grado diverso;

considerato che il **rag. Alberto TOCCAFONDI**, oltre ad avere maggiore anzianità nel Ruolo Unico Nazionale da ultimo pubblicato rispetto all'altro candidato ammesso alle valutazioni, proviene da Corte di Giustizia Tributaria di medesimo grado di quella di destinazione e che, pertanto, in base al criterio di precedenza sopra richiamato, va applicato;

ritenuto doversi disporre la cessazione, in data 21/10/2025, dell'applicazione temporanea non esclusiva del **rag. Alberto TOCCAFONDI**, disposta con delibera n. 1166/2024 e prorogata in via eccezionale nelle more dell'espletamento della presente procedura di interpello;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni n. 6 del 10/12/2024 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- di disporre la cessazione, in data 21/10/2025, dell'applicazione temporanea non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno** del rag. **Alberto TOCCAFONDI**, disposta con delibera n. 1166 del 22/07/2024, nonché dell'applicazione non esclusiva nella carica di **Giudice Tributario** del dott. **Pier Luigi FUGACCI**, disposta con delibera n. 402 del 15/04/2025;
- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno**, **a decorrere dal 22/10/2025** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
FUGACCI Pier Luigi	VPS	CGT I grado GENOVA
TOCCAFONDI Alberto	GT	CGT I grado PRATO

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il **Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria**;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, avendo cura, prima di eventuali applicazioni ad altre sezioni, di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni, interne ed esterne, di cui il giudice risulti assegnatario nelle sedi di servizio, onde non superare il massimo previsto.

LA PRESIDENTE
Firmatario1